

**LA REPRESSIONE NEL NOME DELLA PREVENZIONE IN  
ITALIA: LA SORVEGLIANZA SPECIALE ED IL C.D. “D.A.SPO.”  
PREVENTIVO**

**Giuseppe Amara**

*Cultore della materia. Cátedra de Derecho Penal.  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

**RESUMEN:**

El ordenamiento jurídico italiano prevé unas medidas de control, denominadas “medidas de prevención”, que, caracterizadas por una naturaleza híbrida en la frontera entre Derecho penal y administrativo, inducen al intérprete a una reflexión crítica sobre su posible incompatibilidad constitucional, especialmente en relación a la restricción de los derechos fundamentales de la persona. Ejemplificativa de esta tendencia, discutible desde el principio de razonabilidad, es la medida de prevención introducida por el decreto ley n. 8/2007, (decreto Amato).

**Palabras clave:** medidas de prevención – Vigilancia especial - Principio de razonabilidad - Juicio de constitucionalidad – Prohibición de acceso a las manifestaciones deportivas.

**ABSTRACT:**

The Italian law provides for some control measures, namely prevention measures, which, because of their hybrid nature, at the boundary between criminal and administrative law, invite critical reflection with respect to the relative profiles of constitutional incompatibility, particularly as regards the restriction of the basic human rights. This trend, whose compliance with the principle of reasonability is debatable, is exemplified by the prevention introduced by decree law n. 8/2007 (known as *decreto Amato*).

**Keywords:** prevention measures – Special Surveillance – Principle of reasonability – Constitutional judgement – Restriction order for sporting events.



## *La repressione nel nome della prevenzione in Italia: la sorveglianza speciale ed il c.d. "D.A.SPO." preventivo*

### 1. LE MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE.

Nell'ordinamento giuridico italiano la sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale disciplinata dall'art. 3 della legge n. 1423/1956. Prima di scendere nella descrizione analitica di tale istituto, è necessaria una celere premessa sulle misure di prevenzione in generale, una categoria alquanto problematica che si espone ad evidenti tensioni con i principi costituzionali fondanti il nostro sistema penal-processualistico.

Le misure di prevenzione<sup>1</sup> sono, o quanto meno dovrebbero essere, misure social-preventive finalizzate ad impedire a determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi la commissione di reati futuri: la peculiarità risiede nella applicazione non sequenziale alla realizzazione di un fatto criminoso ma *ante o praeter delictum*. Tale caratteristica le distingue dalle misure di sicurezza che invece si applicano in presenza di un reato già commesso. La funzione social-preventiva delle misure di prevenzione si è consolidata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento quando, nell'affermarsi delle concezioni liberali del diritto penale, vennero eliminate quelle fattispecie di reato che si connotavano per la sola condizione di pericolosità del soggetto desunta da logiche fondate sul mero sospetto (ad esempio di vagabondaggio o oziosità), per dare invece prevalenza a tipologie delittuose costruite sull'offensività oggettiva della condotte.

Le misure di prevenzione, ad una prima lettura squisitamente formalistica, avrebbero natura amministrativa; invero, specie in relazione alle misure personali, autorevole

---

<sup>1</sup> Per una bibliografia essenziale sulle misure di prevenzione cfr. ELIA, *Libertà personale e misure di prevenzione*, Milano, 1962; ELIA, *Le misure di prevenzione fra l'art. 13 e l'art. 95 della Costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1964, 938; SABATINI, voce *Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1964, 772; AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967; MEALE, *I limiti costituzionali della tutela preventiva*, Napoli, 1968; NUVOLONE, *Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie sostanziali e processuali della libertà del cittadino, in Trent'anni di diritto e procedura penale*, Padova, 1969, p. 387; NUVOLONE, *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, cit.; PIRODDI, *Le misure di prevenzione di pubblica sicurezza*, Roma, 1971; VASSALLI, *Misure di prevenzione e diritto penale*, in *Studi Petrocelli III*, Milano, 1972, p. 1591; SICLARI, *Le misure di prevenzione*, Milano, 1974; BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, a cura di Fiandaca e Costantino, Milano, 1986, p. 125; SGUBBI, *Le misure di prevenzione nei principali ordinamenti dell'Europa continentale*, ivi, 337; STORTONI, *Profili costituzionali delle fattispecie penali previste dalla legge 27 ottobre 1956 n. 1423*, ivi, 337; D'ARGENTA, *Misure di prevenzione*, Napoli, 1979; TAGLIERINI, *Le misure di prevenzione contro la mafia*, ivi, 363; BLANDA, *Considerazioni sulle misure di prevenzione antimafia*, in *Riv. Pol.*, 1991, p. 348; CORSO G., *L'ordine pubblico*, Bologna, 1979; CORSO G., *Profili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma*, in AA.VV., *La legge antimafia*, op.cit., BARGI, *L'accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione*, Napoli, 1988; FIANDACA, *Premessa alla legge 3 agosto 1988 n. 327*, in *Legisl. pen.*, 1989, 19; FIANDACA, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, VII, volume III, Torino, 1994; TAORMINA, *Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia*, Milano, 1988; GALLO E., voce *Misure di prevenzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990; RUSSO, voce *Processo di prevenzione*, ivi, XXIV, 1991; MUSCATIELLO, *Teoria e prassi delle misure di prevenzione*, in *Temi romana*, 1992, 267; CALLAIOLI, *Commento alla legge 24 luglio 1993 n. 256*, in *Legisl. pen.*, 1994, 589; MOLINARI-PAPADIA, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale e nelle leggi antimafia*, Milano, 1994; CURI, *Le misure di prevenzione: profili essenziali*, in *Giurisprudenza sistematica Bricola-Zagrebel'sky*, I, Torino, 1995, p. 169; NOCERINO, *Profili processuali delle misure di prevenzione*, ivi, 251; GUERRINI-MAZZA-RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, II ediz., Padova, 2004; PETRINI, *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, 1996.

dottrina<sup>2</sup> ne ha sostenuto la natura penale potendosi qualificare alla stregua di illegittime “pene del sospetto” da applicare a determinati soggetti in assenza di un normale riscontro probatorio che consentirebbe l’attivazione degli strumenti propriamente penalistici.

Nonostante il *nomen juris* che parrebbe richiamare espressamente la precipua finalità di prevenzione delle misure, invero, la casistica applicativa e la disamina delle singole misure, (in proposito di primaria rilevanza risulterà l’analisi di alcune recenti modifiche normative - vedi *infra* paragrafo 3), chiarirà come le misure di prevenzione vengano spesso utilizzate nell’ordinamento italiano al fine di apportare un controllo di carattere repressivo su determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolose.

Il sistema delle misure di prevenzione, specie quelle di carattere personale, ha prestato il fianco a numerosi dubbi di incompatibilità con i principi costituzionali del nostro sistema processual-penalistico, tensioni spesso ignorate per il prevalere delle esigenze di tutela, *a fortiori* ove finalizzate alla conservazione di beni sovraindividuali, sottese alla loro applicazione<sup>3</sup>. In particolare, sono emersi dubbi di compatibilità costituzionale con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1 Cost.), per i rischi che il soggetto venga strumentalizzato per scopi di difesa sociale; con il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.), essendo le misure di prevenzione fondate su meri indizi e non sull’accertamento di un fatto di reato; con la finalità tendenzialmente rieducativa della pena (art. 27 comma 3), non essendo previsti, nell’esecuzione della misura di prevenzione, strumenti di ausilio diretti ad integrare il soggetto socialmente pericoloso nella collettività; con i principi della libertà personale (art. 13 Cost.) e della libertà di movimento (art. 16 Cost.), libertà grandemente compresse dalle prescrizioni imposte al soggetto destinatario della misura.

Nonostante i dubbi di incostituzionalità e le critiche espresse dalla dottrina, il legislatore ha fatto un uso frequente delle misure di prevenzione specie in determinati settori caratterizzati da un maggior allarme sociale o da contingenze emergenziali che richiedevano una risposta decisa ed immediata. In questo modo, però, si è esposto a decise critiche sotto il profilo della ragionevolezza ogni qual volta la limitazione dei diritti del singolo non sia stata adeguatamente bilanciata dalle esigenze di tutela che giustificano l’intervento legislativo.

## 2 LA SORVEGLIANZA SPECIALE.

Testo normativo fondamentale per le misure di prevenzione è la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 con le successive modifiche (legge n. 575/65, legge n. 152/75 (c.d. “Legge Reale”), legge n. 646/82, legge n. 327/88). Altre ipotesi *ad hoc* sono poi contenute nella legge n. 401/89 (in proposito vedi *infra* par. 3 per l’analisi delle ultime contestabili modifiche normative), nella legge n. 205/93, e nella legge n. 45/95.

La sorveglianza speciale è la misura di prevenzione personale più grave stante il carattere fortemente limitativo dei diritti individuali derivante dalle prescrizioni positive e negative imposte al soggetto sorvegliato. Originariamente i soggetti destinatari erano quelli individuati dall’art. 1 della legge n. 1423/56, ovvero: “1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

2 FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale – Parte Generale*, Zanichelli Editore, 2006.

3 FIANDACA, *Misure di prevenzione*, op.cit., p. 108 ss.

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica". Con successivi interventi normativi la misura è stata estesa anche ad altre categorie di soggetti, in particolare: ex art. 1 legge n. 575/65 a coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni comunque denominate; ex art. 18 legge n. 152/75, norma modificata nel 2001 a seguito dei tragici fatti dell'11/9, "a coloro che 1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché dalla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale (ipotesi inserita dalla legge 438/01) 2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952 n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente; 3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata legge 20 giugno 1952 n. 645, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; 4) fuori dai casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli artt. 8 e ss. della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e successive modificazioni quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1". Tali disposizioni sono poi applicabili anche agli istigatori, ai mandanti ed ai finanziatori definiti come coloro che forniscono somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati. Infine, la sorveglianza speciale è anche applicabile ai soggetti imputati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso).

Presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale, oltre la riconducibilità ad una delle succitate categorie soggettive, sono la pericolosità del soggetto per la pubblica sicurezza e, stante l'interpretazione di dottrina e giurisprudenza prevalente, in relazione alla sola residuale ipotesi contemplata dal numero 3 dell'art. della legge 14237/56, un previo avviso orale emesso dal questore nei confronti del soggetto con l'avvertimento di cambiare condotta. Una precisazione si impone in ordine al concetto di pericolosità vista l'assoluta genericità che lo connota; il giudice, nell'applicazione della misura preventiva, dovrà verificare l'attualità di tale requisito sulla scorta di elementi oggettivi sintomatici individuati con precisione e non alla luce di meri sospetti ricavabili da comportamenti pregressi di per sé soli non sufficienti a comprovare l'antisocialità del soggetto.

In presenza di questi tre requisiti, è possibile attivare il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 4 della legge n. 1423/56: entro trenta giorni, e non oltre i tre anni dall'avviso orale ex art. 3 (nelle residue ipotesi ove ancora si applica), il questore nella cui provincia la persona dimora può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Su tale richiesta, ai sensi del sesto comma dell'art. 4: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore. (...) Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'Appello, anche per il merito. Avverso il decreto della Corte d'Appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero, entro dieci giorni. La Corte di Cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo".

Il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione emesso ai sensi dell'art. 4 contiene anche il novero delle prescrizioni che il soggetto è tenuto a rispettare. A tal proposito un'enucleazione esemplificativa è contenuta all'art. 5: "*vivere onestamente* (disposizione che ha, evidentemente, suscitato non pochi dubbi interpretativi in dottrina e giurisprudenza), *rispettare le leggi, non dare ragione di sospetti e non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, non detenere e non portare armi, non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole e non partecipare a pubbliche riunioni*". Il quarto comma dell'art. 5, inoltre, conferisce al Tribunale la possibilità di adottare le altre prescrizioni ritenute idonee ai fini di difesa sociale. Tale clausola di apertura invero si espone a profili di incostituzionalità nella misura in cui risulta priva di sufficiente determinatezza e tassatività (artt. 3 comma 2, 25 commi 2 e 3 della Costituzione).

La durata della misura non può essere inferiore ad un anno e superiore a cinque. Contestualmente alla sorveglianza speciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1423/56, al soggetto potrà anche essere applicato il divieto di soggiorno in uno o più comuni o l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Ancora, stante il disposto dell'art. 9 comma 1, il soggetto che viola le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale commette un reato contravvenzionale punito con l'arresto da tre mesi fino ad un anno. Se invece l'inosservanza riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza speciale con l'obbligo e il divieto di soggiorno, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 sostituito dall'art. 14 del decreto legge n. 144/05 convertito dalla legge n. 155/05, il reato è un delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Ai sensi dell'art. 11 la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno di comunicazione del decreto e cessa allo scadere del termine previsto, salvo che il sorvegliato commetta un reato per il quale successivamente venga condannato, in tale ipotesi la sorveglianza comincia nuovamente a decorrere dalla data di esecuzione della pena.

I dubbi già individuati di compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione non possono che acuirsi se rapportati alla sorveglianza speciale; come evidenziato da questo rapido richiamo della disciplina applicabile si evidenzia, chiaramente, una forte compressione di diritti fondamentali dell'individuo sulla scorta di un giudizio di pericolosità che dovrà rimanere ancorato quanto più possibile ad un effettivo accertamento di oggettive situazioni di rischio per la difesa sociale; viceversa i profili di illegittimità costituzionale sarebbero insuperabili anche se nobilmente motivati da esigenze preventive di sicurezza pubblica.

### 3 IL C.D. "D.A.SPO." PREVENTIVO.

Il confluire delle misure di prevenzione verso logiche marcatamente repressive *versus* determinate categorie di soggetti trova una sua emblematica rappresentazione nell'istituto c.d. del "D.A.SPO. preventivo" (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive), introdotto dal decreto legge n. 8 dell'8 febbraio 2007 (noto come decreto Amato) poi convertito dalla legge n. 41 del 4 aprile 2007. Tale norma è andata ad incidere sulla legge n. 401/89 apportando ulteriori modifiche rispetto alle novità già introdotte dal legislatore del 2005 con la legge n. 210/2005 (di conversione del decreto legge Pisanu n. 162/2005).

Prima di esaminare nel dettaglio l'istituto del D.A.SPO. preventivo, in tal sede si vogliono solo menzionare i più generali e molteplici profili di problematicità di suddetto intervento normativo emanato per far fronte alle pressanti esigenze di tutela dell'ordine pubblico in relazione ai fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive. Invero, la *ratio* fortemente politica dettata dall'impatto mediatico sull'opinione pub-

blica scossa da gravi episodi di violenza, nonché la fretta che ha contrassegnato la stesura del testo di legge hanno, inevitabilmente, ingenerato numerose disposizioni che prestano il fianco ad appunti critici: dal discutibile uso del decreto legge (atto normativo di competenza del potere esecutivo privo dei requisiti di democraticità e garanzia il cui rispetto è assicurato nel nostro ordinamento dalla vigenza del principio di riserva di legge) per introdurre nuove fattispecie penali, alla gravità del quadro sanzionatorio a volte sproorzionato rispetto al disvalore delle condotte punite e censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, all'utilizzo di fattispecie delittuose in relazione a comportamenti al più sanzionabili, in un'ottica sistematica, come contravvenzioni, all'introduzione di istituti procedurali carenti dal punto di vista delle garanzie dell'ordinamento processual-penalistico (ampliato il concetto di flagranza di reato alle 48 ore successive alla commissione del fatto), all'applicazione di misure di prevenzione marcatamente incostituzionali. Sono tutti aspetti che, inevitabilmente, inducono il giurista alla riflessione critica. E tutto ciò per contrastare un fenomeno radicato nel nostro contesto sociale che da anni connota tristemente gli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici, e che andrebbe positivizzato solo muovendo le mosse da adeguati studi sociologici in parte già condotti<sup>4</sup>.

Venendo nuovamente al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, l'ambito di applicazione di tale misura di prevenzione, già disciplinata dall'art. 6 della l. n. 401/89, è stato ulteriormente ampliato dall'art. 2 comma 1 lettera a), n. 2 del decreto Amato in base al quale: "*Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse*". Fra tutte, questa parrebbe essere la disposizione più problematica dell'intero corpus normativo. Il decreto legge del 2007, infatti, estende l'applicabilità della misura di prevenzione del D.A.SPO. (misura già foriera di molteplici dubbi di legittimità costituzionale<sup>5</sup> nella sua configurazione originaria) ai soggetti che hanno tenuto condotte che lasciano supporre una partecipazione attiva, anche futura, ad episodi di violenza.

Tale scelta normativa non è in alcun modo condivisibile. Nei paragrafi precedenti sono già stati esplicitati i dubbi di compatibilità costituzionale che generalmente investono le misure di prevenzione, il legislatore del 2007, inasprendo ulteriormente tali tensioni, ha collegato l'applicazione del c.d. D.A.SPO. alla presunzione che la condotta tenuta dal soggetto, sulla scorta di non meglio precisati elementi oggettivi, induca a ritenere che lo stesso possa anche in futuro partecipare a fenomeni di violenza.

Tale disposizione solleva innumerevoli dubbi di legittimità costituzionale: *in primis*, rimanendo strettamente connessi al dato letterale, si palesa una manifesta violazione del principio di determinatezza, corollario del principio di legalità: non risulta in alcun modo individuabile il presupposto della presenza di "*elementi oggettivi*", dal quale desumere la tendenza del soggetto ad una futura partecipazione ad episodi violenti. Ancor più grave è l'evidente compressione di alcuni diritti fondamentali della persona,

---

4 A titolo meramente esemplificativo si menziona: RUSSO P., *Sport e società*, Carocci, 2004; SALVINI, A., *Ultrà. Psicologia del tifoso*, Saggi Giunti, 2004; SEBASTIO M., *Ultràs. Un contributo semiotico allo studio delle conflittualità negli stadi*, in E/C Rivista dell'Associazione Italiana Studi semiotici, *Serie Speciale*, n. 2/2008;

5 MACCHIA, *Tifosi violenti, il divieto di stadio va motivato. Restano i dubbi di legittimità costituzionale*, nota a Cassazione Penale n. 44273/2004 in D&G, 2004; MOLINARI, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Cass.pen.*, 1995, 10, p 2744; LO MONTE, *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un 'calcio' ai teppisti e due ai principi dello Stato di diritto*, in *Cass. pen.* 2005, 4.

la libertà di movimento e la libertà personale (artt. 13 e 16 Cost.), motivata, esclusivamente, da una supposta idoneità del soggetto a rendersi partecipe di episodi di violenza.

Siamo dinnanzi ad un errato utilizzo del giudizio di bilanciamento dei confliggenti interessi in gioco: appare costituzionalmente illegittimo, sotto il profilo della ragionevolezza-eguaglianza, limitare, attraverso l'uso di una misura di prevenzione talmente grave, libertà fondamentali e diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica rispetto a soggetti potenzialmente inclini, sulla scorta di "elementi oggettivi", alla futura commissione di atti criminosi. Tale istituto è perfettamente esemplificativo della tendenza, richiamata nei paragrafi precedenti, ad utilizzare le misure di prevenzione in chiave repressiva per contrastare determinate categorie di soggetti eludendo, in sostanza, la *ratio* social-preventiva che ne legittima l'esistenza.

I dubbi di legittimità costituzionale del c.d. D.A.SPO. preventivo sono molteplici e riflettono le problematiche diffuse del decreto Amato, un testo normativo emanato in una situazione di emergenza sociale affrontata con un provvedimento marcatamente repressivo ed affrettato che, oltre ad andare incontro a conseguenze di natura criminogena, viola irragionevolmente i diritti fondamentali del singolo costituzionalmente garantiti.

#### 4 CONCLUSIONI.

Da questa rapido *excursus* su alcune misure di prevenzione previste nell'ordinamento italiano risultano evidenti le possibili tensioni con numerosi principi costituzionali (cfr paragrafo 1); invero questi profili di problematicità risultano ulteriormente acuiti se raffrontati con la tendenza ad utilizzare il sistema di prevenzione per fini diversi dalla *ratio* originariamente prevista. Infatti, se, in un'ottica di prevenzione sociale e di salvaguardia della sicurezza pubblica è concepibile, seppur in un arduo giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco, la previsione di misure che, indipendentemente dalla realizzazione di un fatto di reato, comprimono diritti fondamentali dell'individuo quali la libertà di movimento, la libertà personale e che comportano delle parziali attenuazioni alle garanzie costituzionalmente previste del nostro sistema penal-processualistico, completamente differente è la prospettiva qualora muti tale *ratio*. Come chiarito nei paragrafi precedenti, è, infatti, in atto una tendenza ad utilizzare le misure di prevenzione con una finalità marcatamente repressiva al fine di apprestare un controllo neutralizzante nei confronti di determinate categorie di soggetti che vengono "bollati" come pericolosi per la tranquillità pubblica e rispetto ai quali, pertanto, si intende rispondere con delle misure che, nei fatti, costituiscono vere e proprie sanzioni penali, da taluno definite come "pene del sospetto", che si applicano in assenza di un riscontro probatorio sulla commissione di un fatto di reato e sulla scorta di un giudizio fondato su logiche di sospetto e meramente indiziarie.

In tal contesto, non bisogna poi dimenticare come il nostro ordinamento conosce già una logica c.d. del doppio binario che consente l'irrogazione di determinate misure, c.d. di sicurezza, a quei soggetti che, rei di avere posto in essere un fatto criminoso (non dunque *ante* o *praeter delictum* come le misure di prevenzione), vengono inoltre ritenuti socialmente pericolosi e, pertanto, richiedono un costante monitoraggio che, a seconda del tipo di pericolosità dell'individuo, verrà posto in essere con tipologie differenti.

Complessivamente, si può ritenere ammissibile l'esistenza di un sistema preventivo soltanto qualora vi siano effettive esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Tali esigenze, infatti, legittimano una parziale limitazione dei diritti fondamentali di alcune



categorie di soggetti che, sulla scorta di oggettivi e provati elementi di fatto, si palesino come realmente pericolosi e ragionevolmente inclini alla realizzazione di fatti di reato. Fuori da questo rigoroso ambito soggettivo d'applicazione si è in una situazione di illegittimità costituzionale: ogni altra previsione che comprima i diritti fondamentali della persona al fine di controllarla, correggerla o neutralizzarla è costituzionalmente illegittima e, per usare una metafora calcistica (mai più appropriata viste le esaminate problematicità richiamate al paragrafo 3) comporta una retrocessione dello stato di diritto ad uno stato di polizia incapace di far fronte a determinante emergenze sociali se non attraverso politiche repressive costituzionalmente illegittime.